

IT

Guida pratica
all'applicazione
del nuovo
regolamento
Bruxelles II



www.europa.eu.int/civiljustice



Introduzione

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea offre un aiuto alle persone nella loro vita di tutti i giorni, sia per quanto riguarda l'esercizio dei loro diritti, sia nelle occasioni in cui è necessario adire le vie giudiziarie per farli valere.

Dal 1° marzo 2005, la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (il nuovo regolamento Bruxelles II).

La Commissione europea ha redatto la presente Guida pratica con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Essa intende orientare le parti, i giudici, gli avvocati, i notai e le autorità statali. La Guida pratica non è giuridicamente vincolante e non pregiudica eventuali decisioni della Corte di giustizia o delle autorità giudiziarie nazionali in merito al regolamento.

Mi auguro che possa esservi utile e vi offra una migliore comprensione di questa materia complessa ed importante.

Con i migliori auguri,

Vicepresidente della Commissione europea
Franco Frattini

Indice

	Introduzione	pag. 2
I.	Ambito di applicazione	pag. 6
1.	Disposizioni introduttive ed ambito di applicazione territoriale	pag. 7
	(a) Disposizione generale	pag. 7
	(b) Disposizioni transitorie	pag. 7
2.	Ambito di applicazione per materia	pag. 10
2.1.	Quali materie sono disciplinate dal regolamento?	pag. 10
	(a) Materie disciplinate dal regolamento	pag. 10
	(b) Materie escluse dal regolamento	pag. 11
2.2.	Quali decisioni sono disciplinate dal regolamento?	pag. 12
2.3.	Il regolamento non impedisce all'autorità giudiziaria di assumere provvedimenti provvisori, compresi quelli cautelari, in casi urgenti	pag. 13
II.	Le autorità giudiziarie di quale Stato membro sono competenti?	pag. 14
1.	Norma generale – lo Stato della residenza abituale del minore	pag. 15
2.	Eccezioni alla norma generale	pag. 16
	(a) Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore	pag. 16
	(b) Competenza nei casi di sottrazione di minori	pag. 20
	(c) Proroga della competenza	pag. 20
	(d) Presenza del minore	pag. 21
	(e) Competenza residua	pag. 21
III.	Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso	pag. 22
1.	In quali circostanze è possibile trasferire una causa?	pag. 24
2.	Qual è la procedura?	pag. 25
3.	Alcuni aspetti pratici	pag. 26

IV. Che succede se lo stesso procedimento è pendente in due Stati membri?	pag. 28
V. Come si può riconoscere e rendere esecutiva una decisione in un altro Stato membro	pag. 30
VI. Le norme in materia di diritto di visita	pag. 32
1. Il diritto di visita è direttamente riconosciuto ed esecutivo ai sensi del regolamento	pag. 33
2. Che tipo di diritto di visita è preso in considerazione?	pag. 33
3. Quali sono le condizioni per il rilascio di un certificato?	pag. 33
4. Quando il giudice di origine deve rilasciare il certificato?	pag. 34
(a) Il diritto di visita implica una situazione transfrontaliera	pag. 34
(b) Il diritto di visita non implica una situazione transfrontaliera	pag. 34
5. È possibile impugnare il certificato?	pag. 35
6. Quali sono gli effetti del certificato?	pag. 35
7. Il potere delle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione di stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita	pag. 35
VII. Le norme sulla sottrazione dei minori	pag. 36
1. Competenza	pag. 38
2. Norme volte a garantire l'immediato ritorno del minore	pag. 40
2.1. L'autorità giudiziaria deve valutare se la sottrazione si è verificata alle condizioni previste dal regolamento	pag. 40
2.2. L'autorità giudiziaria deve sempre ordinare il rientro del minore se questi può essere protetto nello Stato membro di origine	pag. 40
2.3. Il minore e la parte richiedente devono avere la possibilità di essere ascoltati	pag. 41
2.4. L'autorità giudiziaria deve emettere la decisione entro il termine di sei settimane	pag. 41
3. Cosa accade se il giudice decide che il minore non deve ritornare?	pag. 44
4. Il giudice di origine è competente a trattare nel merito la controversia nella sua integralità	pag. 45
5. La procedura avanti al giudice di origine	pag. 45
6. L'abolizione dell'exequatur per la decisione del giudice di origine che prescrive il ritorno del minore	pag. 47
7. Nuovo trasferimento del minore in un altro Stato membro	pag. 48

VIII. Esecuzione	pag. 50
IX. Audizione del minore	pag. 52
X. Cooperazione tra le autorità centrali e le autorità giudiziarie	pag. 54
XI. Relazioni tra il regolamento e la convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori	pag. 56
Allegato: Procedimenti di divorzio nell'Unione europea Breve sommario delle norme in materia matrimoniale	pag. 59
Schemi	pag. 62



I. Ambito di applicazione

1. Disposizioni introduttive ed ambito di applicazione territoriale

In quali Stati e da quale data si applica il regolamento?

a Disposizione generale

ARTICOLO 72

Il regolamento si applica dal 1° marzo 2005 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca. Esso si applica nei dieci Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea dal 1° maggio 2004. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e prevale sulla legge nazionale.

ARTICOLO 64

Il regolamento si applica **nella sua interezza** a:

- procedimenti giudiziari inerenti già pendenti e
- atti pubblici o scritture private autenticate e
- accordi conclusi tra le parti

dopo il 1° marzo 2005 (articolo 64, paragrafo 1).

b Disposizioni transitorie

Le norme in materia di **riconoscimento ed esecuzione** del regolamento si applicano, **in relazione ai procedimenti giuridici instaurati prima del 1° marzo 2005**, a tre categorie di decisioni:

- (a) decisioni pronunciate a partire dal 1° marzo 2005 nei procedimenti instaurati prima di tale data ma successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 2);
- (b) decisioni pronunciate prima del 1° marzo 2005 nei procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II nei casi che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 3);
- (c) decisioni pronunciate prima del 1° marzo 2005 ma successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento Bruxelles II e nei procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 4).

Il regolamento Bruxelles II è entrato in vigore il 1° marzo 2001.

Con riferimento ai dieci "nuovi" Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea il 1° maggio 2004, la data utile per determinare l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II è il 1° maggio 2004.

Le decisioni che ricadono nelle categorie da (a) a (c) sono riconosciute ed eseguite ai sensi del capo III del regolamento a certe condizioni:

- l'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione ha fondato la sua competenza su norme compatibili con il regolamento, con il regolamento Bruxelles II o con una convenzione applicabile tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro di esecuzione;
- e, per le decisioni pronunciate prima del 1° marzo 2005, purché esse riguardino il divorzio, la separazione legale o l'annullamento del matrimonio oppure la responsabilità genitoriale in relazione ai figli di entrambi i coniugi nell'ambito di questi procedimenti matrimoniali.

Si noti che il capo III sul riconoscimento e l'esecuzione si applica nella sua interezza a queste decisioni, comprese le nuove norme della sezione 4 che dispensano dalla procedura di exequatur alcuni tipi di decisioni (*si vedano i capitoli VI e VII*).

Esempio:

Un procedimento di divorzio è instaurato avanti ad un tribunale dello Stato membro A il 1° dicembre 2002 in base al regolamento Bruxelles II. Il tribunale è altresì investito di una questione inerente la responsabilità genitoriale sui figli dei coniugi. Il tribunale emette la sentenza il 1° gennaio 2004 conferendo l'affidamento alla madre e il diritto di visita al padre. Successivamente la madre si trasferisce con il figlio nello Stato membro B.

Situazione 1: Se gli Stati membri A e B sono entrambi "vecchi" Stati membri, la norma transitoria di cui all'articolo 64, paragrafo 3, consente al padre di domandare che il suo diritto di visita sia direttamente riconosciuto ed esecutivo nello Stato membro B senza necessità di una procedura di exequatur ai sensi del capo III sezione 4 del regolamento, sebbene il procedimento giuridico sia stato instaurato prima del 1° marzo 2005.

Situazione 2: Se almeno uno di questi due Stati membri è un "nuovo" Stato membro, non si applica alcuna delle norme transitorie previste dall'articolo 64, dal momento che la sentenza è stata emessa il 1° gennaio 2004, vale a dire prima dell'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II nei confronti dei "nuovi" Stati membri.

Disposizioni transitorie

<p>Si tratta di:</p> <p>a) un procedimento giudiziario instaurato oppure b) un atto pubblico o una scrittura privata autenticata oppure c) un accordo concluso tra le parti</p> <p>prima del 1° marzo 2005?</p>		<p>SI Il regolamento si applica nella sua interezza (art. 64, paragrafo 1).</p>
<p>Si tratta di una sentenza emessa dopo il 1° marzo 2005 in procedimenti giudiziari instaurati dopo la data di entrata in vigore del regolamento Bruxelles II</p> <p>e</p> <p>la competenza si fonda su norme compatibili con il regolamento, con il regolamento Bruxelles II o con una convenzione applicabile tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro di esecuzione?</p>		<p>SI La sentenza è riconosciuta ed è esecutiva ai sensi del capo III del regolamento (art. 64, paragrafo 2).</p>
<p>Si tratta di una sentenza emessa prima del 1° marzo 2005 in procedimenti giudiziari instaurati dopo la data di entrata in vigore del regolamento Bruxelles II relativamente ad un caso che ricade nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II?</p>		<p>SI La sentenza è riconosciuta ed è esecutiva ai sensi del capo III del regolamento (art. 64, paragrafo 3).</p>
<p>Si tratta di una sentenza emessa prima del 1° marzo 2005 ma successivamente all'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II in procedimenti giudiziari instaurati prima la data di entrata in vigore del regolamento Bruxelles II relativamente ad un caso che ricade nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II?</p> <p>e</p> <p>la competenza si fonda su norme compatibili con il regolamento, con il regolamento Bruxelles II o con una convenzione applicabile tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro di esecuzione?</p>		<p>SI La decisione è riconosciuta ed esecutiva ai sensi del capo III del regolamento (art. 64, paragrafo 4).</p>
<p>NO</p>		<p>NO Il regolamento non si applica.</p>

2. Ambito di applicazione per materia

2.1. Quali materie sono disciplinate dal regolamento?

a Materie disciplinate dal regolamento

Il regolamento prevede norme in materia di competenza (capo II), riconoscimento ed esecuzione (capo III) e cooperazione tra autorità centrali (capo IV) in materia di responsabilità genitoriale. Esso contiene norme specifiche sulla sottrazione di minori e sul diritto di visita.

> Il regolamento si applica a tutte le materie civili riguardanti l'attribuzione, l'esercizio, la delega, la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

ARTICOLI 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B); 1, PARAGRAFO 2 E 2 PARAGRAFO 7

Il termine "responsabilità genitoriale" è ampiamente definito e definisce tutti i diritti e i doveri del titolare della responsabilità genitoriale in relazione alla persona o alle proprietà del minore. Ciò comprende non solo i diritti di affidamento e di visita, ma anche materie quali la custodia e l'inserimento del minore in una famiglia adottiva o in un istituto. Il titolare della responsabilità genitoriale può essere una persona fisica o giuridica.

L'elenco delle materie qualificate come "responsabilità genitoriale" ai sensi del regolamento all'articolo 1, paragrafo 2 non è esaustivo, ma semplicemente illustrativo.

Contrariamente alla convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori (*si veda il capo XI*), il regolamento non definisce un'età massima

per i minori cui si applica il regolamento, ma devolve la questione al diritto nazionale. Sebbene le decisioni sulla responsabilità genitoriale riguardino, nella maggior parte dei casi, i minori di età inferiore ai 18 anni, le persone minori di 18 anni possono essere emancipate ai sensi del diritto nazionale, in particolare se contraggono matrimonio. Le decisioni emesse rispetto a queste persone, in linea di massima, non rientrano nella materia della "responsabilità genitoriale" e conseguentemente ricadono al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento.

> Il regolamento si applica alle "materie civili".

ARTICOLO 1, PARAGRAFI 1 E 2 E CONSIDERANDO 7

Il regolamento si applica alle "materie civili". Il concetto di "materie civili" è ampiamente definito ai fini del regolamento e riguarda tutte le materie elencate all'articolo 1, paragrafo 2. Laddove una specifica materia concernente la responsabilità genitoriale sia un provvedimento di "diritto pubblico" ai sensi del diritto nazionale, ad esempio l'inserimento del minore in una famiglia adottiva o in un istituto, il regolamento è d'applicazione.

> Il regolamento si applica alle misure di protezione concernenti i beni del minore

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERE C) ED E) E CONSIDERANDO 9

Se il minore possiede dei beni, può essere necessario adottare alcune misure di protezione, ad esempio nominare una persona o un organismo per assistere e rappresentare il minore rispetto alle sue proprietà. Il regolamento si applica a tutte le misure di protezione necessarie per l'amministrazione o la vendita dei beni. Tali misure possono essere necessarie, se, ad esempio, non vi è accordo al riguardo tra i genitori.

Al contrario, le misure relative ai beni del minore, ma che non riguardano la protezione dello stesso, non sono disciplinate da questo regolamento, ma dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("il regolamento Bruxelles I"). Spetta al giudice valutare, nel caso concreto, se un provvedimento concernente i beni del minore riguardi o meno la sua protezione. Mentre il regolamento si applica alle misure di protezione, esso non si applica ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori (considerando 10).

b Materie escluse dal regolamento

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 E CONSIDERANDO 10

L'articolo 1, paragrafo 3 enumera le materie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento sebbene queste possano essere strettamente connesse alla materia della responsabilità genitoriale (ad esempio, adozione, emancipazione, nomi e cognomi del minore).

CONSIDERANDO 11

➤ Il regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari

Le obbligazioni alimentari (o di mantenimento) e la responsabilità genitoriale sono spesso trattate nel medesimo procedimento giudiziario. Le obbligazioni alimentari, tuttavia, non sono disciplinate dal presente regolamento, poiché esse sono già trattate dal regolamento Bruxelles I. Un'autorità giudiziaria competente ai sensi del regolamento avrà, generalmente, giurisdizione anche in materia di mantenimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento Bruxelles I. Questa disposizione consente al giudice competente in materia di responsabilità genitoriale di decidere

anche sul mantenimento se la questione è accessoria a quella della responsabilità genitoriale. Sebbene le due questioni possano essere trattate nel medesimo procedimento, la decisione che ne deriva sarà riconosciuta ed eseguita in base a norme differenti. La parte di decisione relativa al mantenimento sarà riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro ai sensi delle norme del regolamento Bruxelles I, mentre la parte di decisione relativa alla responsabilità genitoriale sarà riconosciuta ed eseguita ai sensi delle norme del nuovo regolamento Bruxelles II.

2.2. Quali decisioni sono disciplinate dal regolamento?

- **Il regolamento si applica a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale.**

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B) E CONSIDERANDO 5

Contrariamente al regolamento Bruxelles II, il presente regolamento si applica a tutte le decisioni emesse da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale.

Il regolamento Bruxelles II si applicava alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale soltanto nella misura in cui esse fossero emesse nel contesto di cause matrimoniali e riguardassero i figli di entrambi i coniugi. Allo scopo di assicurare parità di trattamento a tutti i minori, l'ambito del regolamento si estende a coprire tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno sposati o che le parti siano o meno genitori biologici del minore in questione.

- **Il regolamento non è limitato alle decisioni giudiziarie.**

ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 4

Il regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, comunque esse siano denominate (decreto, sentenza, ordinanza, ecc.). Tuttavia, non è limitato alle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie, ma si applica a qualunque decisione pronunciata da un'autorità competente nelle materie che ricadono nell'ambito del regolamento (ad esempio i servizi sociali).

- **Il regolamento si applica agli "atti autentici".**

ARTICOLO 46

Inoltre, il regolamento si applica agli atti che sono stati redatti con le richieste formalità o sono stati registrati come "atti autentici" e sono esecutivi negli Stati membri ove sono stati redatti o registrati. Tali atti, che devono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in altri Stati membri alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria, includono, ad esempio, gli atti redatti da un notaio.

- **Il regolamento si applica agli accordi tra le parti.**

ARTICOLO 46

Un aspetto innovativo del regolamento è che esso disciplina altresì gli accordi conclusi tra le parti nella misura in cui essi siano esecutivi negli Stati membri in cui sono conclusi. Lo scopo è quello di incoraggiare le parti a raggiungere accordi in materia di responsabilità genitoriale stragiudizialmente. Pertanto, un accordo è riconosciuto ed esecutivo in altri Stati membri alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria purché esso sia esecutivo nello Stato membro nel quale è concluso, indipendentemente dal fatto che si tratti di un accordo privato tra le parti o di un accordo concluso dinanzi ad un'autorità.

2.3. Il regolamento non impedisce all'autorità giudiziaria di assumere provvedimenti provvisori, compresi quelli cautelari, in casi urgenti.

ARTICOLO 20

L'articolo 20 consente all'autorità giudiziaria di adottare provvedimenti provvisori, compresi quelli cautelari, ai sensi del diritto nazionale relativamente ad un minore presente sul suo territorio anche se l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro è competente a conoscere nel merito della domanda. La misura può essere adottata da un'autorità giudiziaria o da un altro organismo competente nelle materie che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (articolo 2, paragrafo 1). I servizi sociali o un'autorità competente per le questioni minorili possono ad esempio adottare misure provvisorie ai sensi del diritto nazionale.

L'articolo 20 non è una norma in materia di competenza. Di conseguenza, i provvedimenti provvisori perdono efficacia quando l'autorità competente assume il provvedimento che ritiene appropriato.

Esempio:

Una famiglia viaggia in auto dallo Stato membro A allo Stato membro B durante le vacanze estive. Arrivati nello Stato membro B, i membri della famiglia sono vittime di un sinistro stradale, ove riportano tutti lesioni. Il bambino è ferito lievemente, ma entrambi i genitori arrivano in ospedale in stato di coma. Le autorità dello Stato membro B hanno urgente necessità di adottare alcuni provvedimenti provvisori per la protezione del minore che non ha parenti nello Stato membro B.


Il fatto che l'autorità giudiziaria dello Stato membro A sia competente nel merito ai sensi del regolamento non impedisce le autorità, giurisdizionali o meno, dello Stato membro B di decidere l'assunzione di misure provvisorie per la protezione del minore. Tali misure cessano di essere applicate quando le autorità giudiziarie dello Stato membro A hanno preso una decisione.



**II. Le autorità giudiziarie
di quale Stato membro
sono competenti?**

Le norme in materia di competenza elencate negli articoli da 8 a 14 stabiliscono un sistema completo di motivi di giurisdizione al fine di determinare lo Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti. Il regolamento determina esclusivamente lo Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno giurisdizione, ma non il giudice competente all'interno di detto Stato membro. Tale questione è devoluta al diritto processuale interno (Si vedano la Rete giudiziaria europea ⁽¹⁾ e l'Atlante giudiziario ⁽²⁾).

L'autorità giudiziaria adita con una domanda concernente la responsabilità genitoriale deve eseguire la seguente analisi:



1. Norma generale – lo Stato della residenza abituale del minore

ARTICOLO 8

Il principio fondamentale del regolamento è che il foro più appropriato per le materie concernenti la responsabilità genitoriale è l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro della residenza abituale del minore. Il concetto di "residenza abituale", sempre più adoperato negli strumenti internazionali, non è definito dal regolamento, ma deve essere determinato dal giudice volta per volta nel caso concreto sulla base di elementi di fatto. Il significato del termine deve essere interpretato conformemente agli obiettivi e ai fini del regolamento.

Va sottolineato che ciò non si riferisce a nessun concetto di residenza abituale ai sensi della legislazione nazionale, ma a una nozione "autonoma" di diritto comunitario. Se un minore si trasferisce da uno Stato membro ad un altro, l'acquisizione della residenza abituale nel nuovo Stato membro dovrebbe, in linea di principio, coincidere con la "perdita" della residenza abituale nello Stato membro precedente. La valutazione caso per caso da parte del giudice implica che, anche se l'aggettivo "abituale" tende a indicare una certa durata, non va escluso che il minore possa acquisire la residenza abituale in uno Stato membro il giorno stesso del suo arrivo, e ciò dipende dagli elementi fattuali del caso concreto.

La competenza è determinata al momento dell'adizione dell'autorità giudiziaria. Una volta che il giudice competente sia stato adito, in via di principio esso conserva la giurisdizione anche se il minore acquisisce la residenza abituale in un altro Stato membro durante il corso del procedimento (principio della "perpetuatio fori"). Un cambiamento della residenza abituale del minore mentre il

(1) <http://www.europa.eu.int/civiljustice>

(2) http://www.europa/comm/justice_home/judicialatlascivil

procedimento è pendente non comporta pertanto, di per sé, un cambiamento nella giurisdizione.

Tuttavia, nell'interesse del minore, l'articolo 15 prevede l'eventuale trasferimento della controversia, a certe condizioni, all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nel quale il minore si sia trasferito (*si veda il capo III*). Se la residenza abituale cambia a seguito di una sottrazione o di un trattenimento illeciti, la competenza può mutare solo in presenza di condizioni molto severe (*si veda il capo VII*).

2. Eccezioni alla norma generale

Gli articoli 9, 10, 12 e 13 prevedono eccezioni alla norma generale, vale a dire nel caso in cui la competenza sia attribuita ad autorità giudiziarie di uno Stato membro in cui il minore non è abitualmente residente.

a) Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore

ARTICOLO 9

In caso di trasferimento del minore da uno Stato membro all'altro, è spesso necessario rivedere i suoi diritti di visita, od altri accordi simili, per adattarli alle nuove circostanze. L'articolo 9 è una norma innovativa che incoraggia i titolari della responsabilità genitoriale ad accordarsi sui necessari adeguamenti del diritto di visita prima del trasferimento e, se ciò si dimostra impossibile, a rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per risolvere la controversia. Essa non impedisce in alcun modo ad una persona di trasferirsi all'interno della Comunità europea, ma garantisce che la persona che non è in condizione di esercitare il suo diritto di visita come prima non debba rivolgersi all'autorità giudiziaria del nuovo Stato membro,

ma possa richiedere un appropriato adeguamento del diritto di visita all'autorità giudiziaria che lo ha concesso per un periodo di tre mesi dal trasferimento. Le autorità giudiziarie del nuovo Stato membro non sono competenti in materia di diritto di visita durante tale periodo.

L'articolo 9 è soggetto alle seguenti condizioni:

- **Le autorità giudiziarie dello Stato membro di origine devono aver emesso una decisione in materia di diritto di visita.**

L'articolo 9 si applica soltanto alla situazione in cui il titolare del diritto di visita desidera modificare una precedente decisione in merito. Se alcuna decisione in materia di diritto di visita è stata emessa dallo Stato membro di origine, l'articolo 9 non si applica, ma vengono in gioco le altre norme in materia di competenza. Le autorità giudiziarie del nuovo Stato membro saranno competenti ai sensi dell'articolo 8 a decidere in materia di diritto di visita quando il minore acquisisce la residenza abituale in tale Stato.

- **Si applica solo ai trasferimenti "leciti".**

Occorre accertare se, ai sensi delle decisioni giudiziarie emesse o della legge applicata nello Stato membro di origine (comprese le sue norme di diritto internazionale privato), il titolare della responsabilità genitoriale sia autorizzato a trasferirsi con il minore in un altro Stato membro senza il consenso dell'altro

titolare della responsabilità genitoriale. Se il trasferimento è illecito, in luogo dell'articolo 9, si applica l'articolo 10 (*si veda il capo VII*). Se, invece, la decisione unilaterale di mutare la residenza abituale del minore è legittima, si applica l'articolo 9 se le condizioni di cui sopra sono rispettate.

■ **Si applica soltanto durante il periodo di tre mesi successivo al trasferimento del minore.**

Il periodo di tre mesi deve essere calcolato dalla data in cui il minore si trasferisce fisicamente dallo Stato membro di origine. La data del trasferimento non deve essere confusa con la data in cui il minore acquisisce la residenza abituale nel nuovo Stato membro. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di origine è adita dopo lo spirare del periodo di tre mesi dalla data del trasferimento, essa non è competente ai sensi dell'articolo 9.

■ **Il minore deve aver acquisito la residenza abituale nel nuovo Stato membro durante il periodo di tre mesi.**

L'articolo 9 si applica soltanto se il minore ha acquisito la residenza abituale nel nuovo Stato membro durante il periodo di tre mesi. Se il minore non ha acquisito la residenza abituale entro tale periodo, le autorità giudiziarie dello Stato membro di origine mantengono, in via di principio, la competenza ai sensi dell'articolo 8.

■ **Il titolare del diritto di visita deve possedere ancora la residenza abituale nello Stato membro di origine.**

Se il titolare del diritto di visita non è più abitualmente residente nello Stato membro di origine, l'articolo 9 non si applica, ma le autorità giudiziarie del nuovo Stato membro diventano competenti una volta che il minore abbia ivi acquisito la residenza abituale.

■ **Il titolare del diritto di visita non deve aver accettato il mutamento di giurisdizione.**

Dal momento che lo scopo di tale disposizione è quello di garantire al titolare del diritto di visita la possibilità di adire le autorità giudiziarie del suo Stato membro, l'articolo 9 non si applica se questi è pronto ad accettare che la giurisdizione sia devoluta alle autorità giudiziarie del nuovo Stato membro. Pertanto, se il titolare del diritto di visita prende parte ad un procedimento avente ad oggetto il diritto di visita avanti ad un'autorità giudiziaria del nuovo Stato membro senza contestarne la giurisdizione, l'articolo 9 non si applica e l'autorità giudiziaria del nuovo Stato membro acquisisce la giurisdizione (paragrafo 2). Allo stesso modo, l'articolo 9 non impedisce al titolare del diritto di visita la possibilità di adire le autorità giudiziarie del nuovo Stato membro per la revisione del diritto di visita.

- **Esso non impedisce alle autorità giudiziarie del nuovo Stato membro di decidere su materie diverse dal diritto di visita.**

L'articolo 9 concerne esclusivamente la giurisdizione in materia di diritto di visita, ma non si applica ad altre questioni attinenti alla responsabilità genitoriale, ad esempio l'affidamento. L'articolo 9 non impedisce pertanto al titolare della responsabilità genitoriale che si è trasferito con il minore in un altro Stato membro dall'adire le autorità giudiziarie di quest'ultimo in materia di affidamento durante il periodo di tre mesi successivo al trasferimento.

Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore

ARTICOLO 9

È stata emessa una decisione sul diritto di visita da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato membro dal quale il minore si è trasferito ("lo Stato membro di origine")?

▼ SI

▶ NO

L'articolo 9 non si applica, ma l'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro diventa competente quando il minore vi acquisisce la residenza abituale ai sensi dell'articolo 8.

Il minore si è trasferito legittimamente dallo Stato membro di origine ad un altro Stato membro ("il nuovo Stato membro")?

▼ SI

▶ NO

Se il trasferimento è illecito, l'articolo 9 non si applica. Si applicano invece le norme in materia di sottrazione di minori.

Il minore ha acquisito la residenza abituale nel nuovo Stato membro nel periodo di 3 mesi?

▼ SI

▶ NO

L'articolo 9 non si applica. Se il minore possiede ancora la residenza abituale nello Stato membro di origine dopo 3 mesi, le autorità giudiziarie di questo Stato membro restano competenti ai sensi dell'articolo 8.

Il titolare del diritto di visita ha ancora la sua residenza abituale nello Stato membro di origine?

▼ SI

▶ NO

L'articolo 9 non si applica.

Il titolare del diritto di visita ha preso parte ad un procedimento avente ad oggetto il diritto di visita avanti ad un'autorità giudiziaria del nuovo Stato membro senza contestarne la giurisdizione?

▼ SI

▶ NO

L'articolo 9 si applica.

▼ SI L'articolo 9 non si applica.

b Competenza nei casi di sottrazione di minori

ARTICOLO 10

La competenza nei casi di sottrazione di minori è disciplinata da una norma speciale (si veda il capo VII).

c Proroga della competenza

ARTICOLO 12

Il regolamento introduce una limitata possibilità di adire un'autorità giudiziaria di uno Stato membro in cui il minore non sia abitualmente residente, sia perché la materia è connessa con un procedimento di divorzio pendente, oppure perché il minore ha un legame sostanziale con detto Stato membro.

L'articolo 12 riguarda due diverse situazioni:

Situazione 1:

Competenza dell'autorità giudiziaria adita in materia di divorzio per questioni inerenti la responsabilità genitoriale

ARTICOLO 12, PARAGRAFI 1 E 2

Quando un procedimento di divorzio è pendente in uno Stato membro, le autorità giudiziarie di detto Stato sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale che si ricollegano al procedimento di divorzio anche se il minore interessato non è abitualmente residente in detto Stato membro. Ciò si applica se il minore sia figlio o meno di entrambi i coniugi.

Il giudice del divorzio è competente alle seguenti condizioni:

- almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio.
- il giudice deve determinare se, alla data in cui l'autorità giudiziaria è adita, tutti i titolari della responsabilità ne accettano la competenza giurisdizionale, espressamente o per comportamento concludente.
- la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria adita è conforme all'interesse superiore del minore.

La competenza esercitata dal giudice del divorzio cessa non appena:

- la sentenza di divorzio sia passata in giudicato, oppure
- viene emessa una decisione definitiva in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale ancora pendente nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato, oppure
- i procedimenti in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale sono terminati per altri motivi (ad esempio le domande in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale sono respinte).

Situazione 2:

Competenza dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro con il quale il minore ha un legame sostanziale

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3

Quando non vi sono procedimenti pendenti in materia di divorzio, le autorità giudiziarie di uno Stato membro possono essere competenti in materia di responsabilità genitoriale anche se il minore non è abitualmente residente in quello Stato membro purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il minore ha un legame sostanziale con lo Stato membro in questione, in particolare in quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale è ivi abitualmente residente o il minore è cittadino di detto Stato. Tali condizioni non sono esaustive ed è possibile fondare il legame su altri criteri.
- Tutte le parti del procedimento accettano la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria espressamente o per comportamento concludente al momento in cui essa è adita (cfr. lo stesso requisito nella situazione 1).

- La competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria adita è conforme all'interesse superiore del minore (come sopra all'articolo 12, paragrafo 1).

L'articolo 12, paragrafo 4, specifica in quali circostanze la competenza ai sensi del presente articolo si considera nel "superiore interesse del minore" quando il minore in questione è abitualmente residente in uno Stato terzo che non è parte della convenzione dell'Aia del 1996 in materia di protezione dei minori (*si veda il capo XI*).

d Presenza del minore

ARTICOLO 13

Se risulta impossibile determinare la residenza abituale del minore e non si applica l'articolo 12, l'articolo 13 consente al giudice di uno Stato membro di decidere in materia di responsabilità genitoriale nei confronti di un minore che si trovi in tale Stato membro.

e Competenza residua

ARTICOLO 14

Se non vi è alcuna autorità giudiziaria competente ai sensi degli articoli da 8 a 13, l'autorità giudiziaria può fondare la propria competenza sulla base delle sue norme in materia di diritto internazionale privato. Tali decisioni sono riconosciute e dichiarate esecutive negli altri Stati membri secondo le norme del regolamento.



**III. Trasferimento
delle competenze
a una autorità
giurisdizionale
più adatta a
trattare il caso**



ARTICOLO 15

Il regolamento contiene una norma innovativa che consente, in via eccezionale, che l'autorità giudiziaria adita possa trasferire la causa all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro se quest'ultima sia più adatta a trattare il caso. L'autorità giudiziaria può trasferire **l'intera causa** o una sua **parte specifica**.

Ai sensi della norma generale, la competenza spetta alle autorità giudiziarie dello Stato membro della residenza abituale del minore alla data in cui sono adite (articolo 8). Pertanto, la competenza non si modifica automaticamente nel caso in cui il minore acquisisca la residenza abituale in un altro Stato membro durante il procedimento.

Tuttavia possono verificarsi circostanze eccezionali in cui l'autorità giudiziaria adita ("l'autorità giudiziaria originaria") non sia quella più adatta a trattare la causa. L'articolo 15 consente in tali circostanze che l'autorità giudiziaria originaria possa trasferire la controversia all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro purché ciò corrisponda all'interesse superiore del minore.

Una volta che la causa sia stata trasferita all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, non può più essere trasferita ad un terzo giudice (considerando 13).

1. In quali circostanze è possibile trasferire una causa?

Il trasferimento è soggetto alle seguenti condizioni:

Il minore deve avere un "legame particolare" con l'altro Stato membro. L'articolo 15, paragrafo 3 elenca le cinque situazioni in cui tale legame esiste ai sensi del regolamento:

- il minore ha ivi acquisito la sua residenza abituale dopo che l'autorità giudiziaria di origine è stata adita; oppure
- l'altro Stato membro è la precedente residenza abituale del minore; oppure
- è il paese di cui il minore è cittadino; oppure
- è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; oppure
- il minore possiede beni nell'altro Stato membro e la causa riguarda le misure di protezione legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione di tali beni.

Inoltre, entrambe le autorità giudiziarie devono essere convinte che il trasferimento corrisponda all'interesse superiore del minore. I giudici devono collaborare per effettuare una valutazione sulla base delle "particolari circostanze del caso".

Il trasferimento può essere effettuato:

- su richiesta di una parte **oppure**
- su iniziativa dell'autorità giudiziaria, se almeno una delle parti è d'accordo **oppure**
- su iniziativa di un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro se almeno una delle parti è d'accordo.

2. Qual è la procedura?

L'autorità giudiziaria che riceve una richiesta di trasferimento o intende trasferire la controversia di sua iniziativa ha due alternative:

- **sospendere la controversia ed invitare le parti a presentare domanda all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, oppure**
- **può chiedere direttamente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro di assumere la competenza in merito alla controversia.**

Nel primo caso, l'autorità giudiziaria originaria deve fissare un termine entro il quale le parti devono adire l'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro. Decorso inutilmente tale termine, la controversia non viene trasferita e l'autorità giudiziaria originaria continua ad esercitare la sua competenza. Il regolamento non prevede un termine specifico, ma esso dovrebbe essere sufficientemente breve per garantire che il trasferimento non comporti inutili ritardi a danno del minore e delle parti. L'autorità giudiziaria che ha ricevuto la domanda di trasferimento deve decidere, entro sei settimane dall'adizione, se

accetta o meno il trasferimento. La questione da valutare è se, nel caso specifico, il trasferimento sia nel superiore interesse del minore. Le autorità centrali possono svolgere un ruolo importante fornendo informazioni ai giudici sulla situazione nell'altro Stato membro. La valutazione deve essere basata sul principio della fiducia reciproca e sull'assunto che le autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri sono in linea di massima competenti a conoscere della controversia.

Se il secondo giudice declina la competenza oppure, entro sei settimane dall'adizione non accetta la competenza, l'autorità giudiziaria originaria mantiene la competenza e deve esercitarla.

3. Alcuni aspetti pratici

> Come fa un giudice, che intende trasferire una causa, a sapere quale sia l'autorità competente dell'altro Stato membro?

Si può utilizzare l'Atlante giudiziario in materia civile per trovare l'autorità giudiziaria competente dell'altro Stato membro. L'Atlante giudiziario individua le autorità giudiziarie territorialmente competenti nei vari Stati membri indicando anche gli estremi per contattarle (denominazione, telefono, posta elettronica, ecc.) (si veda l'Atlante giudiziario ⁽¹⁾). Le autorità centrali nominate a norma del regolamento possono inoltre assistere i giudici nell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente in un altro Stato membro (si veda il capo X).

> Come possono comunicare i giudici?

L'articolo 15 prevede che le autorità giudiziarie debbano collaborare, o direttamente o attraverso le autorità centrali, ai fini del trasferimento. Può essere particolarmente utile, per i giudici interessati, valutare se, nel caso specifico, i requisiti per il trasferimento siano soddisfatti, in particolare se ciò corrisponda al superiore interesse del minore. Se due giudici parlano e/o capiscono una lingua comune, essi non dovrebbero esitare a prendere contatto diretto tra loro per telefono o posta elettronica. Altri metodi offerti dalla moderna tecnologia possono essere utili, ad esempio le conferenze telefoniche. Se vi sono problemi di lingua, i giudici possono rivolgersi ad interpreti. Anche le autorità presteranno assistenza ai giudici.

(1) http://www.europa/comm/justice_home/judicialatlascivil

I giudici informeranno le parti e i loro legali, ma spetta a loro stabilire quali procedure e garanzie siano appropriate nel contesto del caso concreto.

Le autorità giudiziarie possono altresì collaborare tramite le autorità centrali.


➤ **Chi è responsabile della traduzione dei documenti?**


I meccanismi della traduzione non sono disciplinati dall'articolo 15. I giudici dovrebbero cercare di trovare una soluzione pragmatica che corrisponda alle necessità di ciascun caso. Fatto salvo il diritto processuale dello Stato interessato, la traduzione può non essere necessaria se la causa è trasferita ad un giudice che comprende la lingua del procedimento. Se la traduzione si dimostra necessaria, essa potrebbe essere limitata ai documenti più importanti. Anche le autorità centrali possono fornire traduzioni non ufficiali (*si veda il capo X*).

ARTICOLO 15

Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso

Quando l'autorità giudiziaria di uno Stato membro ("A") è stata investita di una controversia ai sensi degli articoli da 8 a 14 del regolamento, può, in via eccezionale, trasferirla all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro ("B"), se le seguenti condizioni sono soddisfatte:





IV. Che succede se lo stesso procedimento è pendente in due Stati membri?

ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2

Può accadere che le parti introducano un procedimento giudiziario in materia di responsabilità genitoriale concernente lo stesso minore e avente il medesimo titolo (*causa petendi*) in diversi Stati membri. Ciò può dar luogo ad azioni parallele e di conseguenza a decisioni incompatibili su un'identica questione.

L'articolo 19, paragrafo 2 disciplina la situazione in cui procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale siano instaurati in diversi Stati membri in relazione a:

- **lo stesso minore**
- **un'azione avente il medesimo titolo ed il medesimo oggetto**

In tale situazione, l'articolo 19, paragrafo 2 prevede che l'autorità giudiziaria adita per prima sia, in via di principio, competente. L'autorità giudiziaria adita successivamente deve sospendere il procedimento fino a quando l'autorità giudiziaria adita per prima decida in merito alla sua competenza. Se quest'ultima si ritiene competente, l'autorità giudiziaria successivamente adita declina la sua competenza. Questa può trattenere la causa soltanto se l'autorità giudiziaria adita per prima si dichiara incompetente o decida di trasferire la causa ai sensi dell'articolo 15.

Si ritiene che il meccanismo di litispendenza sarà adoperato raramente in relazione alla responsabilità genitoriale dal momento che il minore è di solito abitualmente residente in un solo Stato membro le cui autorità giudiziarie esercitano la giurisdizione ai sensi della norma generale sulla competenza (articolo 8).

Il regolamento prevede un altro modo di evitare i potenziali conflitti di giurisdizione consentendo il trasferimento della causa. Pertanto, l'articolo 15 consente ad un'autorità giudiziaria, in via di eccezione e a determinate condizioni, di trasferire una causa o una parte di essa ad un'altra autorità giudiziaria (*si veda il capo III*).



V. Come si può riconoscere e rendere esecutiva una decisione in un altro Stato membro?



ARTICOLI 21 E 23-39

Ogni parte interessata può richiedere che una decisione in materia di responsabilità genitoriale, emessa da un'autorità giudiziaria di uno Stato, possa essere o meno riconosciuta e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro ("*procedura di exequatur*").

La domanda deve essere rivolta all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro in cui il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richieste. Le autorità giudiziarie designate dallo Stato membro a tal fine sono indicate nell'elenco ⁽¹⁾. Tale autorità giudiziaria deve dichiarare, senza indugio, che la decisione è esecutiva in detto Stato membro. Né la persona contro la quale la dichiarazione di esecutività è richiesta, né il minore, hanno titolo per presentare osservazioni al giudice.

L'autorità giudiziaria può rifiutarsi di dichiarare esecutiva la decisione solo se:

- essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato;
- la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- la persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale non ha avuto la possibilità di essere ascoltata;

- la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto, alle condizioni previste dall'articolo 23, lettere (e) ed (f);
- la causa concerne il collocamento del minore in un altro Stato membro e la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.

Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione. L'opposizione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro (elenco 2 ⁽¹⁾). In questa fase, entrambe le parti possono presentare osservazioni al giudice.

In caso di richiesta di *exequatur*, si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato se si aveva tale diritto nello Stato membro di origine (articolo 50). Il beneficiario può altresì essere assistito dalle autorità centrali, cui spetta fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in un altro Stato membro (articolo 55, lettera b).

Il procedimento sopra descritto è stato tratto dal regolamento Bruxelles II. Si applica alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, ad esempio in materia di diritto di affidamento. Vi sono, tuttavia, due eccezioni ove il regolamento dispensa da questo procedimento e la decisione è riconosciuta e dichiarata esecutiva senza alcun procedimento. Le eccezioni concernono il diritto di visita (*si veda il capo VI*) e il ritorno del minore a seguito di sottrazione (*si veda il capo VII*).

(1) GU C40 17.02.05, pag.2



VI. Le norme in materia di diritto di visita



1. Il diritto di visita è direttamente riconosciuto ed esecutivo ai sensi del regolamento

ARTICOLI 40 E 41

Uno dei principali obiettivi del regolamento è quello di garantire che il minore mantenga i contatti con tutti i titolari della responsabilità genitoriale dopo la separazione anche se essi vivono in Stati membri diversi. Il regolamento agevolerà l'esercizio del diritto di visita garantendo che una decisione in materia di diritto di visita emessa in uno Stato membro sia direttamente riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro purché corredata da un certificato. Il risultato di questa nuova norma è duplice: (a) non è più necessario richiedere un "exequatur" e (b) non è più possibile opporsi al riconoscimento della decisione. La decisione deve essere certificata nello Stato membro di origine purché siano rispettate alcune garanzie procedurali. La nuova procedura non impedisce ai titolari della responsabilità genitoriale di richiedere riconoscimento ed esecuzione di una decisione domandando l'exequatur ai sensi delle relative disposizioni del regolamento se lo desiderano (articolo 40, paragrafo 2) (*si veda il capo V*).

2. Che tipo di diritto di visita è preso in considerazione?

Il "diritto di visita" include in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo (Articolo 2, punto 10).

Le nuove norme in materia di diritto di visita si applicano a qualunque tipo di diritto di visita, indipendentemente da chi ne sia il beneficiario. Ai sensi del diritto nazionale il diritto di visita può essere attribuito al genitore non affidatario, o ad altri membri della famiglia, come i nonni o terze persone.

Il "diritto di visita" include tutte le forme di contatto fra il minore e l'altra persona, compreso ad esempio il contatto telefonico o per e-mail.

Le nuove norme in materia di riconoscimento si applicano soltanto alle decisioni che conferiscono il diritto di visita. Le decisioni che invece rigettano la domanda inerente alla concessione del diritto di visita sono disciplinate dalle norme generali sul riconoscimento.

3. Quali sono le condizioni per il rilascio di un certificato?

Una decisione in materia di diritto di visita è riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro purché sia corredata da un certificato rilasciato dal giudice di origine che ha emesso la decisione. Il certificato garantisce che determinate garanzie procedurali siano state rispettate nel corso del giudizio nello Stato membro di origine.

ARTICOLI 40, 41 ED ALLEGATO III

Il giudice di origine rilascia il certificato dopo aver verificato che le seguenti garanzie procedurali sono state rispettate:

- tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;
- il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;
- in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, oppure, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, ma sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente.

Il giudice di origine rilascia il certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato III nella lingua della decisione. Il certificato indica non soltanto se le summenzionate garanzie procedurali sono state rispettate, ma contiene altresì informazioni di tipo pratico, intese a facilitare l'esecuzione della decisione (ad esempio i nomi e gli indirizzi dei titolari della responsabilità genitoriale e il minore interessato, eventuali accordi pratici per l'esercizio del diritto di visita, eventuali obblighi specifici del titolare del diritto di visita o dell'altro genitore ed eventuali restrizioni connesse all'esercizio del diritto stesso). Tutti gli obblighi menzionati nel certificato relativo al diritto di visita, sono, in linea di massima, direttamente esecutivi ai sensi delle nuove norme.

Sebbene ciò non sia disciplinato dal regolamento, i giudici possono ritenere che costituisca una buona pratica includere nella loro decisione una descrizione dei motivi per i quali non è stata data al minore l'opportunità di essere ascoltato.

Se le garanzie procedurali non sono state rispettate, la decisione non potrà essere direttamente riconosciuta e dichiarata esecutiva in altri Stati membri, ma le parti dovranno, a tal fine, domandare un exequatur (*si veda il capo V*).

4. Quando il giudice di origine deve rilasciare il certificato?

ARTICOLO 41, PARAGRAFI 1 E 3

Ciò dipende dal fatto che, al momento dell'emissione della decisione, il diritto di visita debba essere esercitato probabilmente in un contesto transfrontaliero.

a Il diritto di visita implica una situazione transfrontaliera

Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione, ad esempio in quanto uno dei genitori è residente o intende trasferirsi in un altro Stato, riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato ad iniziativa del giudice (d'ufficio) quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente.

Le leggi nazionali di molti Stati membri prevedono che le decisioni sulla responsabilità genitoriale siano "esecutive" nonostante l'appello. Se la legge nazionale non consente che la sentenza sia esecutiva, in pendenza di appello, il regolamento conferisce tale diritto al giudice di origine. Lo scopo è quello di impedire appelli dilatori allo scopo di ritardare indebitamente l'esecuzione della decisione.

b Il diritto di visita non implica una situazione transfrontaliera

Se, all'atto della pronuncia, non vi è alcuna indicazione del fatto che il diritto di visita sarà esercitato al di fuori dei confini nazionali, il giudice non è obbligato a rilasciare il certificato. Tuttavia, se le circostanze della causa indicano che vi è una possibilità attuale o potenziale che il diritto di visita abbia un carattere transfrontaliero, i giudici possono ritenere una buona pratica emettere il certificato insieme alla decisione. Ciò può, ad esempio, essere il caso in cui l'autorità giudiziaria in questione è situata nei pressi del confine di un altro Stato membro o se i titolari della responsabilità genitoriale appartengono a nazionalità diverse.

Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, ad esempio in quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale si trasferisce in un altro Stato membro, il certificato è rilasciato, a richiesta delle parti, dal giudice di origine che ha emesso la decisione.

5. È possibile impugnare il certificato?

ARTICOLO 43 E CONSIDERANDO 24

No, non è possibile impugnare il rilascio di un certificato. Se il giudice di origine ha commesso un errore nella compilazione del certificato ed esso non rispecchia correttamente il contenuto della decisione, è possibile richiedere una rettifica al giudice di origine. In tale ipotesi, si applica la legge dello Stato membro di origine.

6. Quali sono gli effetti del certificato?

ARTICOLI 41, PARAGRAFO 1 E 45

- **La decisione sul diritto di visita, corredata da un certificato, è direttamente riconosciuta ed esecutiva in altri Stati membri.**

Il fatto che la decisione sul diritto di visita sia corredata da un certificato implica che il titolare del diritto di visita possa richiedere che la decisione sia riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza alcuna procedura intermedia (*"exequatur"*). Inoltre, l'altra parte non può opporsi al riconoscimento della decisione. Di conseguenza, i motivi di non riconoscimento elencati all'articolo 23 non si applicano a queste decisioni.

La parte che intende richiedere l'esecuzione del diritto di visita in un altro Stato membro deve produrre una copia della decisione e del certificato. Non è necessario tradurre il certificato, ad eccezione del punto relativo alle modalità dell'esercizio del diritto di visita.

- **Il certificato garantisce che la decisione sia trattata nell'altro Stato membro come una decisione emessa in quello Stato membro ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione**

ARTICOLI 44 E 47

Il fatto che una decisione sia direttamente riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro significa che essa deve essere considerata una decisione "nazionale" ed essere riconosciuta ed eseguita alle medesime condizioni di una decisione emessa in quello Stato membro. Se una delle parti non ottempera ad una decisione in materia di diritto di visita, l'altra parte può richiedere direttamente alle autorità nello Stato membro di esecuzione di eseguirla. La procedura di esecuzione non è disciplinata dal regolamento, ma dal diritto nazionale (*si veda il capo VIII*).

- 7. **Il potere delle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione di stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita**

ARTICOLO 48

L'esecuzione può essere resa difficile o addirittura impossibile se la decisione non contiene (o contiene insufficienti) informazioni sulle modalità pratiche relative al diritto di visita. Per garantire che il diritto di visita possa nonostante ciò essere esecutivo, il regolamento concede alle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione il potere di stabilire le necessarie modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, rispettando nel contempo gli elementi essenziali della decisione.

L'articolo 48 non conferisce alle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione competenza nel merito. Le modalità pratiche stabilite a norma della presente disposizione cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.



VII. Le norme sulla sottrazione dei minori



ARTICOLI 10, 11, 40, 42, 55

La convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("la convenzione dell'Aia del 1980"), ratificata da tutti gli Stati membri, continua ad essere applicata nelle relazioni tra questi ultimi. Tuttavia, la convenzione dell'Aia del 1980 è integrata da alcune disposizioni del regolamento, che entrano in gioco nei casi di sottrazione di minori tra Stati membri. Le norme del regolamento prevalgono su quelle della convenzione nelle relazioni tra Stati membri per le materie disciplinate dal regolamento.

Il regolamento vuole essere un deterrente nei confronti della sottrazione di minori ad opera dei genitori e, se tuttavia ciò accade, intende assicurare l'immediato ritorno del minore al suo Stato membro di origine. Ai fini del regolamento, la sottrazione di minori riguarda sia il trasferimento illecito che il mancato ritorno del minore (articolo 2, punto 11). Quanto segue si applica ad entrambe le situazioni.

Quando un minore viene illecitamente trasferito da uno Stato membro ("lo Stato membro di origine") ad un altro Stato membro ("lo Stato membro richiesto"), il regolamento garantisce che le autorità giudiziarie dello Stato membro di origine mantengano la competenza per decidere in merito all'affidamento nonostante la sottrazione. Quando una richiesta per il ritorno del minore è proposta avanti ad un giudice dello Stato membro richiesto, tale giudice applica la convenzione dell'Aia del 1980, come integrata dal regolamento. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore, deve immediatamente trasmettere una copia della sua decisione al giudice competente dello Stato membro di origine. Questo giudice

può esaminare la questione dell'affidamento su istanza di parte. Se il giudice prende una decisione che comporta il ritorno del minore, tale decisione è direttamente riconosciuta ed esecutiva nello Stato membro richiesto senza bisogno di *exequatur*. (vedi lo schema a pag. 49)

I principi fondamentali delle nuove norme in materia di sottrazione di minori.

1. La competenza resta alle autorità giudiziarie dello Stato membro di origine (si veda tabella a pag. 39).
2. Le autorità giudiziarie dello Stato membro richiesto devono garantire l'immediato rientro del minore (si veda tabella a pag. 43).
3. Se il giudice dello Stato membro richiesto decide di non far rientrare il minore, deve trasmettere una copia della sua decisione al giudice competente dello Stato membro di origine, che deve informarne le parti. Le due autorità giudiziarie devono collaborare (si veda tabella a pag. 49).
4. Se il giudice dello Stato membro di origine decide che il minore debba rientrare, l'*exequatur* non è necessario ed è direttamente esecutivo nello Stato membro richiesto (si veda tabella a pag. 49).
5. Le autorità centrali dello Stato membro di origine e dello Stato membro richiesto devono collaborare ed assistere i giudici nei loro compiti.

Come rilievo generale, è opportuno ricordare che la complessità e la natura delle questioni affrontate dai vari strumenti internazionali nel campo della sottrazione di minori richiede giudici specializzati e di elevata competenza. Sebbene l'organizzazione delle autorità giudiziarie ricada al di fuori dell'ambito del regolamento, le esperienze degli Stati membri che hanno concentrato la giurisdizione concernente i casi compresi nella convenzione dell'Aia del 1980 ad un numero limitato di giudici o di tribunali sono positive e mostrano un incremento della qualità e dell'efficienza.

1. Competenza

ARTICOLO 10

Per evitare la sottrazione di minori ad opera dei genitori tra Stati membri, l'articolo 10 garantisce che le autorità giudiziarie dello Stato membro ove il minore era abitualmente residente prima della sottrazione ("Stato membro di origine") restino competenti a decidere nel merito della controversia anche dopo la sottrazione. La competenza può essere attribuita alle autorità del nuovo Stato membro ("lo Stato membro richiesto") solo in presenza di condizioni molto restrittive (*si veda schema a pag. 39*).

Il regolamento consente l'attribuzione della competenza alle autorità giudiziarie dello Stato membro richiesto solo in due situazioni:

Situazione 1:

- Il minore ha acquisito la residenza abituale nello Stato membro richiesto, e
- I titolari del diritto di affidamento hanno accettato la sottrazione.


Situazione 2:

- Il minore ha acquisito la residenza abituale nel nuovo Stato membro e ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando i titolari del diritto di affidamento hanno avuto conoscenza, o avrebbero dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava, e
- Il minore si è integrato nel nuovo ambiente e, **inoltre, è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**

- non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore entro un anno da quando l'altro genitore ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava;
- una domanda di ritorno è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro l'anno;
- una decisione contro il ritorno del minore è stata emessa nello Stato membro richiesto e le autorità giudiziarie di entrambi gli Stati membri hanno agito in base a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 6, ma il procedimento è stato archiviato ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 7 in quanto le parti non hanno presentato le loro conclusioni entro 3 mesi dalla data della notifica;
- l'autorità giudiziaria dello Stato membro di origine ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

Competenza nei casi di sottrazione di minori

Esempio: Un minore è illecitamente trasferito dallo Stato membro A allo Stato membro B. Quale giudice è competente a decidere nel merito della controversia?



2. Norme volte a garantire l'immediato ritorno del minore

ARTICOLO 11, PARAGRAFI 1-5

Quando l'autorità giudiziaria di uno Stato membro riceve una richiesta di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, essa deve applicare le norme della convenzione come integrata dall'articolo 11, punti da 1 a 5 del regolamento (*si veda schema a pag. 43*). A tal fine, il giudice può ritenere utile consultare la relativa giurisprudenza, disponibile sulla base dati INCADAT predisposta dalla conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato. La relazione e le guide pratiche riguardanti la convenzione possono altresì essere utili (si veda il sito web della conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato ⁽¹⁾).

2.1. L'autorità giudiziaria deve valutare se la sottrazione si è verificata alle condizioni previste dal regolamento

ARTICOLO 2, PUNTO 11, LETTERE A) E B)

Il giudice deve in primo luogo determinare se abbia avuto luogo un "trasferimento illecito o mancato ritorno del minore" ai sensi del regolamento. La definizione di cui all'articolo 2 punto 11 è molto simile alla definizione della convenzione dell'Aia del 1980 (articolo 3) e disciplina il trasferimento o il trattenimento di un minore in violazione dei diritti di affidamento riconosciuti dalla legge dello Stato membro ove il minore era in precedenza abitualmente residente prima della sottrazione. Tuttavia, il regolamento aggiunge che l'affidamento è da ritenersi congiunto quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro. Di conseguenza, il trasferimento di un minore da uno Stato membro all'altro senza il consenso della persona in questione costituisce sottrazione di minore ai sensi del regolamento. Se il trasferimento è lecito ai sensi del diritto nazionale, si applica l'articolo 9 del regolamento.

(1) http://www.hcch.net/index_it.php

2.2. L'autorità giudiziaria deve sempre ordinare il rientro del minore se questi può essere protetto nello Stato membro di origine

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4

Il regolamento rafforza il principio secondo il quale l'autorità giudiziaria deve ordinare l'immediato ritorno del minore, limitando le eccezioni previste dall'articolo 13, lettera b) della convenzione dell'Aia del 1980 al minimo. Il principio è che il minore deve essere sempre fatto rientrare se può essere protetto nello Stato membro di origine.

L'articolo 13 lettera b) della convenzione dell'Aia del 1980 prevede che il giudice non sia obbligato ad ordinare il ritorno se ciò possa esporre il minore ad un danno fisico o psicologico o metterlo in una situazione intollerabile. Il regolamento fa un passo avanti estendendo l'obbligo di ordinare il ritorno del minore ai casi in cui il ritorno potrebbe esporre il minore a tali danni, ma si prevede tuttavia che le autorità dello Stato membro di origine abbiano adottato o siano pronti ad adottare le misure adeguate per garantire la protezione del minore dopo il ritorno.

L'autorità giudiziaria deve effettuare una valutazione sulla base delle circostanze di fatto. Non è sufficiente che esistano procedure nello Stato membro di origine per la protezione del minore, ma deve essere stabilito che le autorità nello Stato membro di origine hanno adottato misure concrete per proteggere il minore in questione.

È di solito difficile per il giudice valutare le circostanze di fatto nello Stato membro di origine. L'assistenza delle autorità centrali dello Stato membro di origine è vitale per valutare se misure di protezione siano o meno state adottate in quel paese e se esse garantiscano in modo adeguato la protezione del minore nel corso del suo ritorno (*si veda il capo X*).

2.3. Il minore e la parte richiedente devono avere la possibilità di essere ascoltati

ARTICOLO 11, PARAGRAFI 2 E 5

Il regolamento rafforza il diritto del minore ad essere ascoltato nel corso del procedimento. Pertanto, il giudice deve dare al minore l'opportunità di essere sentito a meno che ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità. (si veda il capo IX).

Inoltre, l'autorità giudiziaria non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata. Tenuto conto dei termini ristretti, l'audizione deve tenersi nella maniera più rapida ed efficiente disponibile. Una possibilità è quella di utilizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ("il regolamento sulle prove"). Questo regolamento, che si applica dal 1° gennaio 2004, facilita la cooperazione tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove, ad esempio in materia di diritto di famiglia. Un'autorità giudiziaria può richiedere al giudice competente dell'altro Stato membro di provvedere all'assunzione delle prove o assumerle direttamente nell'altro Stato membro. Dato che l'autorità giudiziaria deve decidere entro 6 settimane in merito al ritorno del minore, la richiesta deve necessariamente essere eseguita senza indugio e possibilmente entro il termine generale di 90 giorni, prescritto dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento sulle prove. L'uso delle videoconferenze e delle teleconferenze, proposto dall'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di cui sopra, può essere particolarmente utile ai fini dell'assunzione di prove in questi casi.

2.4. L'autorità giudiziaria deve emettere la decisione entro il termine di sei settimane

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

L'autorità giudiziaria deve utilizzare le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale ed emanare il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda (*sarà aggiunto un link verso un elenco delle procedure applicabili nei vari Stati membri*). Tale termine può essere superato solo nel caso in cui circostanze eccezionali rendano impossibile rispettarlo.

Con riferimento alla decisione che ordina il ritorno del minore, l'articolo 11, paragrafo 3, non specifica se tali decisioni, da emettere entro sei settimane, siano esecutive entro lo stesso periodo. Tuttavia, questa è la sola interpretazione che garantisce effettivamente l'obiettivo di assicurare l'immediato rientro del minore entro il termine perentorio. Questo obiettivo potrebbe essere indebolito se il diritto nazionale preveda la possibilità di appello nei confronti di un ordine di ritorno e, contemporaneamente, sospenda l'esecutività di tale decisione, senza imporre alcun termine per lo svolgimento del procedimento di appello.

Per tali ragioni, il diritto nazionale dovrebbe cercare di fare in modo che un ordine di ritorno, emesso nel termine prescritto di sei settimane, sia "esecutivo". Il mezzo per raggiungere questo obiettivo è materia di competenza del diritto nazionale. A tal fine si possono prevedere varie procedure:

- (a) il diritto nazionale può precludere la possibilità di appello contro la decisione che implica il ritorno del minore, oppure

- (b) il diritto nazionale può consentire la possibilità di appello, ma fare in modo che la decisione che implica il ritorno del minore sia esecutiva anche in pendenza di appello.
- (c) Nel caso in cui il diritto nazionale consenta la possibilità di appello e sospenda l'esecutività della decisione, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure per garantire un rapido svolgimento dell'appello, nonché il rispetto del termine di sei settimane.

Le procedure sopra descritte possono applicarsi *mutatis mutandis* anche ai provvedimenti che impediscono il ritorno del minore per minimizzare i rischi di procedimenti paralleli e di decisioni contraddittorie. Una situazione simile può sorgere quando una parte appella una decisione che si oppone al ritorno emessa prima della scadenza del termine di sei settimane e, nel contempo, richiede al giudice di origine competente di esaminare il caso.

Il ritorno del minore

NB: Le norme del regolamento (art. 11, punti 2-5) prevalgono sulle corrispondenti norme della convenzione.

	Relative norme della Convenzione dell'Aia del 1980	Relative norme del regolamento
L'obbligo di ordinare il ritorno del minore	Articolo 12: Il giudice dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito ("il giudice") deve, in via di principio, ordinare l'immediato ritorno del minore se è trascorso meno di un anno dalla sottrazione.	Articolo 11, (punti da 2 a 5): Il regolamento conferma e rafforza questo principio.
Eccezione a tale obbligo	Articolo 13 (1)(b): Il giudice non è obbligato ad ordinare il ritorno del minore se vi è un grave rischio di esporre il minore ad un danno fisico o psicologico o di porre il minore in una situazione intollerabile.	Articolo 11, punto 4: Il giudice deve ordinare il ritorno del minore anche se ciò rappresenta per lui un rischio, se è certo che le autorità dello Stato membro di origine garantiranno la sua protezione al momento del ritorno.
Audizione del minore	Articolo 13: Il giudice non è obbligato ad ordinare il ritorno del minore se questi è contrario ed ha raggiunto un certo grado di maturità.	Articolo 11, punto 2: Il giudice deve assicurarsi che al minore sia stata data l'opportunità di essere sentito, a meno che ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età e grado di maturità.
L'audizione del titolare del diritto di affidamento che non ha sottratto il minore	(nessuna disposizione)	Articolo 11, punto 5: Il giudice non può rifiutare il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
Il termine per trattare le domande di ritorno	Articolo 11: Il giudice deve agire rapidamente per il ritorno del minore. Se non perviene ad una decisione entro 6 settimane, gli può essere chiesto conto del suo ritardo.	Articolo 11, punto 3: Il giudice deve adoperare le procedure più rapide previste dalla legislazione nazionale. Il giudice deve emettere la sua decisione entro 6 settimane dalla presentazione dell'istanza, a meno che ciò non si riveli impossibile a causa di circostanze eccezionali.

3. Cosa accade se il giudice decide che il minore non deve ritornare?

ARTICOLO 11, PUNTI 6 E 7

➤ Il giudice competente deve trasmettere una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno al giudice competente dello Stato membro di origine.

Considerate le stringenti condizioni di cui all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980 e dell'articolo 11, punti 2-5 del regolamento, i giudici decideranno probabilmente, nella maggior parte dei casi, per il ritorno del minore.

Tuttavia, in quei casi eccezionali in cui, ciò nonostante, il giudice decide che il minore non debba ritornare ai sensi dell'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, il regolamento prevede la speciale procedura di cui all'articolo 11, punti 6 e 7.

Tale procedura richiede che il giudice che ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore trasmetta una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti al giudice competente nello Stato membro di origine. Tale trasmissione può essere eseguita direttamente da un giudice all'altro, o attraverso le autorità centrali dei due Stati membri. L'autorità giudiziaria dello Stato membro di origine riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento contro il ritorno.

L'autorità giudiziaria dello Stato membro di origine deve informare le parti e invitarle a presentare all'autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del minore.

In caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine di 3 mesi, l'autorità giudiziaria archivia il procedimento.

L'autorità giudiziaria dello Stato membro di origine deve esaminare la controversia se almeno una delle parti sottopone a tal fine le sue osservazioni. Sebbene il regolamento non imponga alcun termine per questo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire che una decisione sia presa al più presto possibile.

➤ A quale giudice deve essere trasmessa la decisione contro il ritorno?

La decisione contro il ritorno e i relativi documenti devono essere trasferiti al giudice competente a decidere nel merito della controversia. Se un giudice dello Stato membro ha emesso in precedenza un provvedimento giudiziario concernente il minore in questione, i documenti devono, in via di principio, essere trasmessi a tale giudice. In mancanza di provvedimento, l'informazione deve essere inviata al giudice competente in base al diritto dello Stato membro, nella maggior parte dei casi ove il minore era abitualmente residente prima della sottrazione. L'Atlante giudiziario europeo in materia civile può essere utile per individuare il giudice competente nell'altro Stato membro (Atlante giudiziario ⁽¹⁾). Le autorità centrali nominate nel regolamento possono altresì assistere i giudici nel trovare l'autorità giudiziaria competente nell'altro Stato membro (si veda il capo IX).

➤ Quali documenti devono essere trasmessi e in quale lingua?

L'articolo 11, punto 6 prevede che il giudice che ha emesso un provvedimento contro il ritorno di un minore debba trasmettere una copia della decisione e dei "pertinenti documenti, in particolare

(1) http://www.europa/comm/justice_home/judicialatlascivil

una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice". Spetta al giudice che ha emesso la decisione decidere quali documenti siano rilevanti. A tal fine, il giudice deve dare una corretta rappresentazione degli elementi più importanti, sottolineando i fattori che hanno influenzato la decisione. In generale, ciò comprende i documenti sui quali il giudice ha basato la sua decisione, inclusi ad esempio eventuali relazioni redatte dai servizi sociali concernenti la situazione del minore. L'altro giudice deve ricevere i documenti entro un mese dalla decisione.

I meccanismi della traduzione non sono disciplinati dall'articolo 11, punto 6. I giudici dovrebbero cercare di trovare una soluzione pragmatica che corrisponda ai bisogni e alle circostanze del caso. Fatto salvo il diritto processuale dello Stato interessato, la traduzione può non essere necessaria se la causa è trasferita ad un giudice che comprende la lingua del procedimento. Se la traduzione si dimostra necessaria, può essere limitata ai documenti più importanti. Le autorità centrali possono anche fornire assistenza mettendo a disposizione traduzioni informali. Se non è possibile eseguire la traduzione nel termine di un mese, essa dovrebbe essere effettuata nello Stato membro di origine.

4. Il giudice di origine è competente a trattare nel merito la controversia nella sua integralità

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 7 E ARTICOLO 42

Il giudice di origine che prende una decisione in virtù dell'articolo 11, paragrafo 7 è competente a trattare nel merito la controversia nella sua integralità. La sua competenza non è pertanto limitata alla decisione sull'affidamento del minore, ma il giudice può anche decidere, ad esempio, sul diritto di visita. Il giudice dovrebbe, in linea di principio, essere nella stessa posizione in cui sarebbe stato se il

genitore che ha sottratto il bambino, invece di fare ciò, avesse adito l'autorità giurisdizionale d'origine per far modificare una precedente decisione sull'affidamento o per chiedere l'autorizzazione di cambiare la residenza abituale del minore. Può succedere che la persona che chiede il ritorno del minore non avesse la stessa residenza del minore prima della sottrazione, o anche che tale persona sia disposta ad accettare il cambio della residenza abituale del minore in un altro Stato membro purché il suo diritto di visita sia modificato di conseguenza.

5. La procedura avanti al giudice di origine

Il giudice di origine deve applicare alcune norme di procedura nel corso dell'esame del caso. La conformità a tali norme consentirà più tardi al giudice di origine di rilasciare il certificato di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

ARTICOLO 42

Il giudice di origine deve garantire che:

- **le parti abbiano avuto la possibilità di essere ascoltate;**
- **il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;**
- **l'autorità giudiziaria abbia tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento contro il ritorno.**

Alcuni aspetti pratici

➤ **Come può il giudice di origine tener conto delle ragioni sottostanti la decisione contro il ritorno del minore?**

È necessario che vi sia collaborazione tra i due giudici affinché il giudice di origine sia in grado di tenere adeguatamente conto dei motivi e degli elementi di prova alla base della decisione di non ritorno. Se due giudici parlano e/o capiscono una lingua comune, essi non dovrebbero esitare a prendere contatto diretto tra loro per telefono o posta elettronica. Se vi sono problemi di lingua, le autorità presteranno assistenza ai giudici (*si veda il capo X*).

➤ **Come si può effettuare l'audizione del genitore che ha sottratto il minore e del minore stesso se essi restano nell'altro Stato membro?**

Il fatto che il genitore che ha sottratto il minore ed il minore stesso probabilmente non si recheranno nello Stato membro di origine per partecipare al procedimento richiede che la loro audizione possa tenersi nello Stato membro in cui essi si trovano. Una possibilità è quella di utilizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ("il regolamento sulle prove"). Questo regolamento, che si applica dal 1° gennaio 2004, facilita la cooperazione tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove, ad esempio in materia di diritto di famiglia. Un'autorità giudiziaria può richiedere al giudice competente dell'altro Stato membro di provvedere all'assunzione delle prove o assumerle direttamente nell'altro

Stato membro. Il regolamento propone l'assunzione delle prove a mezzo di videoconferenza e teleconferenza.

Si deve altresì tener conto del fatto che la sottrazione di minore costituisce un reato in alcuni Stati membri. Questi Stati membri dovranno adottare le opportune misure per garantire che il genitore che ha sottratto il minore possa partecipare al giudizio senza incorrere in sanzioni penali. Una soluzione può essere, ancora una volta, trovata nelle disposizioni di cui al regolamento sulle prove. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di predisporre modalità particolari per garantire il libero passaggio verso e dallo Stato membro di origine per agevolare la partecipazione personale del soggetto che ha sottratto il minore al procedimento avanti al giudice di tale Stato.

Se il giudice di origine adotta una decisione che non prescrive il ritorno del minore, il procedimento è archiviato. La competenza a decidere nel merito è quindi attribuita all'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito o trattenuto (*si vedano le schede alle pagg. 43 e 49*).

Se, al contrario, il giudice di origine adotta una decisione che prescrive il ritorno del minore, detta decisione è direttamente riconosciuta ed esecutiva nell'altro Stato membro purché sia corredata da un certificato (*si veda il punto 6 e la scheda a pag. 49*).

6. L'abolizione dell'*exequatur* per la decisione del giudice di origine che prescrive il ritorno del minore

ARTICOLI 40 E 42

Come detto più sopra (punto 2), il giudice investito della richiesta di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 deve applicare le norme della convenzione come integrate dall'articolo 11 del regolamento. Se il giudice richiesto decide che il minore non deve ritornare, il giudice di origine avrà l'ultima parola sul rientro del minore.

Se il giudice di origine adotta una decisione che prescrive il ritorno del minore, è importante garantire che tale decisione possa essere rapidamente eseguita nell'altro Stato membro. Per tale ragione, il regolamento prevede che tali decisioni giudiziarie siano direttamente riconosciute ed esecutive nell'altro Stato membro purché siano corredate da un certificato. La conseguenza di tale nuova norma è duplice: (a) non è più necessario richiedere l'*exequatur* e (b) non è possibile opporsi al riconoscimento della decisione, la quale deve essere certificata se conforme ai requisiti procedurali menzionati al punto 5.

Il giudice di origine deve rilasciare il certificato adoperando il formulario standard di cui all'allegato IV nella lingua del procedimento. Il giudice deve anche inserire le altre informazioni richieste nell'allegato, compresa quella circa l'esecutività della decisione nello Stato membro di origine al momento del rilascio.

Il giudice di origine deve, in via di principio, rilasciare il certificato quando la decisione diventa "esecutiva", il che implica, in genere, che il termine per proporre appello sia scaduto. Tuttavia, questa norma non è assoluta e il giudice di origine può, se lo ritiene

necessario, dichiarare che la decisione è esecutiva nonostante l'appello. Il regolamento conferisce questo diritto al giudice, anche se la possibilità non è prevista dal diritto nazionale. Lo scopo è quello di evitare la proposizione di appelli dilatori che ritardino indebitamente l'esecuzione di una decisione.

ARTICOLO 43 E CONSIDERANDO 24


Non è possibile impugnare il rilascio di un certificato. Se il giudice di origine ha commesso un errore nel completare il certificato e questo non corrisponde alla decisione, è possibile proporre una domanda di rettifica al giudice di origine. In tal caso, si applica il diritto nazionale dello Stato membro di origine. La parte che intende richiedere l'esecuzione di una decisione che prescrive il ritorno del minore deve produrre una copia della decisione e il certificato. Non è necessario tradurre il certificato, ad eccezione del punto 14 concernente le misure adottate dalle autorità nello Stato membro di origine per garantire la protezione del minore in occasione del ritorno.

7. Nuovo trasferimento del minore in un altro Stato membro

ARTICOLO 42

Va sottolineato che la decisione del giudice d'origine è automaticamente esecutiva in tutti gli Stati membri e non solo nello Stato membro in cui è stata pronunciata la decisione contro il ritorno. Ciò risulta chiaramente dalla formulazione dell'articolo 42, paragrafo 1, e corrisponde all'obiettivo e allo spirito del regolamento. Un trasferimento del minore in un altro Stato membro non ha pertanto alcun effetto sulla decisione del giudice d'origine. Non è necessario avviare una nuova procedura per il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, ma va soltanto eseguita la decisione del giudice d'origine.

Procedura in caso di sottrazione di minore





VIII. Esecuzione



Sebbene il procedimento di esecuzione non sia disciplinato dal regolamento, ma dal diritto nazionale, è basilare che le autorità nazionali applichino norme che garantiscano un'esecuzione rapida ed efficiente delle decisioni emesse ai sensi del regolamento così da non mettere a rischio il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Ciò vale in particolare rispetto al diritto di visita e al ritorno del minore a seguito di una sottrazione, per i quali l'exequatur è stato abolito per velocizzare la procedura.

In tale contesto, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è coerentemente pronunciata nel senso che, una volta che le autorità di uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 1980 abbiano riscontrato che il minore è stato illecitamente trasferito ai sensi della convenzione, esse hanno il dovere di compiere sforzi adeguati ed efficaci per assicurare il ritorno del minore. Una mancanza in tal senso costituisce violazione dell'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare) (si veda ad esempio il caso Iglesias Gil e A.U.I. contro Spagna del 29 luglio 2003, paragrafo 62). Ogni Stato contraente deve attrezzarsi con mezzi effettivi ed adeguati per garantire l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 8 della convenzione (si vedano, ad esempio, i casi Maire contro Portogallo del 26 giugno 2003, paragrafo 76 e Ignaccolo-Zenide contro Romania del 25 gennaio 2000, paragrafo 108).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha altresì sottolineato che i procedimenti relativi alla titolarità della responsabilità genitoriale, compresa l'esecuzione della decisione definitiva, richiedono una trattazione urgente in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il minore e il genitore

che non vive con lui. Pertanto, l'adeguatezza di un provvedimento va valutata in base alla rapidità della sua attuazione (si vedano, ad esempio, i casi Ignaccolo-Zenide contro Romania del 25 gennaio 2000, paragrafo 102 e Maire contro Portogallo del 26 giugno 2003, paragrafo 74).



IX. Audizione del minore



ARTICOLI 23, 41 E 42

Il regolamento sottolinea l'importanza di dare al minore l'opportunità di esprimere il suo punto di vista nei procedimenti che lo riguardano. L'audizione del minore è uno dei requisiti per la soppressione della procedura di *exequatur* per il diritto di visita e le decisioni che prescrivono il ritorno del minore (*si vedano i capi VI e VII*). È altresì possibile opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale sulla base del fatto che al minore interessato non è stata data l'opportunità di essere sentito (*si veda il capo V*).

Il regolamento stabilisce il principio fondamentale secondo il quale il minore deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. In via di eccezione, il minore può non essere sentito se ciò appaia inopportuno in ragione della sua età e del suo grado di maturità. Tale eccezione deve interpretata restrittivamente.

Il regolamento non modifica le procedure nazionali applicabili in materia (considerando 19). In generale, l'audizione del minore deve essere condotta tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. La valutazione del punto di vista dei bambini più piccoli deve essere svolta con cura particolare ed in modo diverso da quella degli adolescenti.

Non è necessario che il minore sia sentito in giudizio: il suo parere può essere ottenuto anche da un'autorità competente ai sensi del diritto nazionale. Ad esempio, in alcuni Stati membri, l'audizione del minore è svolta da un assistente sociale che presenta una relazione indicante i desideri e i sentimenti del minore. Se l'audizione avviene in giudizio, il giudice deve cercare di organizzare le domande tenendo conto della natura del caso, dell'età del minore e delle


altre circostanze rilevanti. In qualunque situazione è importante consentire al minore di esprimere il suo punto di vista con fiducia.

Che l'audizione sia svolta da un giudice o da un'altra persona, è necessario che tutti possano beneficiare di una formazione adeguata, ad esempio per apprendere meglio a comunicare con i bambini e ad essere coscienti del rischio delle pressioni esercitate dai genitori. Quando l'audizione è svolta adeguatamente e con appropriata discrezione, può permettere al minore di esprimere i suoi desideri e liberarlo da una sensazione di responsabilità o di colpevolezza.

L'audizione del minore persegue obiettivi diversi secondo il tipo e lo scopo di procedimento. In un procedimento relativo al diritto di affidamento essa ha in genere l'obiettivo di determinare l'ambiente meglio adeguato al bambino. In un caso di sottrazione, l'obiettivo è spesso di identificare le obiezioni che il bambino potrebbe avere al suo ritorno e di comprendere perché queste ragioni si sono sviluppate; l'audizione permette anche di determinare se il bambino può essere in pericolo e, se sì, di quale genere. Nei casi di sottrazione, esiste sempre la possibilità che i genitori provino ad influenzare il bambino.



X. Cooperazione tra le autorità centrali e le autorità giudiziarie



ARTICOLI 53-58

Le autorità centrali svolgeranno un ruolo essenziale nell'applicazione del regolamento. Gli Stati membri devono designare almeno un'autorità centrale. Idealmente, queste autorità dovrebbero coincidere con le autorità esistenti competenti per l'applicazione della convenzione dell'Aia del 1980. Ciò potrebbe creare sinergie e permettere alle autorità di trarre profitto dalle esperienze acquisite in materia di sottrazione del minore.

Sarà necessario attribuire alle autorità centrali risorse finanziarie ed umane sufficienti perché possano svolgere le loro funzioni; il loro personale dovrà ricevere una formazione adeguata prima dell'entrata in vigore del regolamento. L'utilizzo di tecnologie moderne dovrebbe essere incoraggiato.

Il regolamento prevede che le autorità centrali saranno integrate nella rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (*Rete giudiziaria europea*) e che esse si riuniranno regolarmente in tale ambito per discutere dell'applicazione del regolamento.

Le funzioni specifiche delle autorità centrali sono elencate nell'articolo 55. Esse includono l'agevolazione delle comunicazioni tra autorità giudiziarie, che saranno necessarie in particolare nell'ipotesi in cui un affare sia rinviato di una giurisdizione a un'altra (*vedere capitoli III e VII*). In questi casi, le autorità centrali fungeranno da legame tra le giurisdizioni nazionali e le autorità centrali di altri Stati membri.

Le autorità centrali hanno anche il compito di facilitare accordi tra i titolari della responsabilità genitoriale, ad esempio tramite la mediazione. Si ritiene generalmente che la mediazione possa svolgere un ruolo importante, ad esempio in caso di sottrazione per garantire che il bambino possa continuare a vedere il genitore che

chiede il suo ritorno dopo la sottrazione e avere contatti con il genitore che ha compiuto la sottrazione dopo il rientro del minore nello Stato membro d'origine. Tuttavia, è importante che il processo di mediazione non sia utilizzato per ritardare indebitamente il ritorno del bambino.

Le autorità centrali non sono obbligate a svolgere queste funzioni in prima persona; esse possono delegarle ad altri soggetti.

Parallelamente alle esigenze di cooperazione tra autorità centrali, il regolamento richiede alle giurisdizioni degli Stati membri di cooperare direttamente per raggiungere diversi obiettivi. Alcune disposizioni impongono ai giudici degli Stati membri obblighi particolari in termini di comunicazione e di scambio di informazioni nell'ipotesi del trasferimento di una causa (*vedere capitolo III*) o nel contesto della sottrazione di un minore (*vedere capitolo VII*).

Per incoraggiare e facilitare tale cooperazione, dovrebbero essere incoraggiate discussioni tra giudici, nell'ambito della rete giudiziaria europea⁽¹⁾ ed attraverso iniziative prese dagli Stati membri. L'esperienza di un accordo informale tra "giudici di collegamento", nel quadro della convenzione dell'Aia del 1980, può risultare istruttiva a tale riguardo.

È possibile che alcuni Stati membri trovino utile istituire giudici di collegamento o giudici specializzati nel campo del diritto della famiglia per contribuire all'attuazione del regolamento. Misure di questa natura, nel quadro della rete giudiziaria europea, possono condurre ad instaurare legami efficaci tra i giudici e le autorità centrali e tra i giudici stessi, e possono così contribuire ad una risoluzione più rapida delle cause inerenti la responsabilità genitoriale conformemente al regolamento.

(1) <http://www.europa.eu.int/civiljustice>



**XI. Relazioni tra
il regolamento e
la convenzione
dell'Aia del 1996
sulla protezione
dei minori**

ARTICOLI 61 E 62

Il campo d'applicazione del regolamento è molto simile a quello della convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore ("la convenzione dell'Aia del 1996"). Entrambi gli strumenti contengono norme in materia di competenza, riconoscimento e applicazione delle decisioni di responsabilità genitoriale.

Sei Stati membri hanno ratificato o aderito alla convenzione a questa data (giugno 2005): Repubblica ceca, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Lituania e Slovenia. Gli Stati membri rimanenti, ad eccezione dell'Ungheria e di Malta, hanno firmato ma non hanno ancora ratificato la convenzione. Si prevede che la convenzione entrerà in vigore negli Stati membri una volta che tutti l'avranno ratificata nell'interesse della Comunità. Le relazioni tra i due strumenti sono chiarite dagli articoli 61 e 62.

ARTICOLI 61 E 62

Al fine di determinare se, in un caso specifico, si applichi il regolamento o la convenzione dovrebbero essere esaminate le questioni seguenti:

■ **(a) Il caso riguarda una materia disciplinata dal regolamento?**

Il regolamento prevale sulla convenzione nelle relazioni tra gli Stati membri per le materie che sono disciplinate dal regolamento. Di conseguenza, il regolamento prevale in materia di competenza, di riconoscimento e d'esecuzione. In compenso, **la**

convenzione si applica nelle relazioni tra gli Stati membri in materia **di legge applicabile**, poiché questa materia non è disciplinata dal regolamento.

■ **(b) Il minore interessato ha la sua residenza abituale sul territorio di uno Stato membro?**

Se si applicano le condizioni (a) e (b), il regolamento prevale sulla convenzione.

■ **(c) Il caso riguarda il riconoscimento e/o l'applicazione di una decisione resa da un'autorità giudiziaria in un altro Stato membro?**

La questione (c) deve essere affrontata sulla base del principio secondo il quale le norme di riconoscimento e di esecuzione del regolamento si applicano a tutte le decisioni rese dalle autorità giudiziarie competenti di uno Stato membro. Poco importa che il minore interessato viva nel territorio di uno Stato membro particolare o meno a condizione che le autorità giudiziarie di questo Stato siano competenti per prendere la decisione in questione. Così, le norme di riconoscimento e di esecuzione del regolamento si applicano alle decisioni rese dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro anche se il minore interessato vive in uno Stato terzo che è parte alla convenzione. Lo scopo è di garantire la creazione di uno spazio giudiziario comune che esige che tutte le decisioni rese dalle giurisdizioni competenti nell'ambito dell'Unione europea siano riconosciute ed eseguite secondo norme comuni.

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 4

Come descritto nel capo II, l'articolo 12 del regolamento introduce la possibilità di scegliere l'autorità giudiziaria di uno Stato membro nel quale il minore non ha la sua residenza abituale, ma con il quale egli ha tuttavia uno stretto legame.

Questa possibilità non si limita alle situazioni nelle quali il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro, ma si applica anche quando egli risiede abitualmente in uno Stato terzo che non è parte contraente della convenzione dell'Aia del 1996. In questo caso, la competenza ai sensi dell'articolo 12 è supposta essere nell'interesse del bambino, in particolare, ma non soltanto, quando un procedimento risulti impossibile nello Stato terzo in questione (articolo 12, paragrafo 4).

In compenso, se il bambino ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato terzo che è parte alla convenzione, le norme di questa si applicano.

Allegato

I procedimenti di divorzio nell'Unione europea Riassunto delle norme in materia matrimoniale

I Introduzione

Le disposizioni del regolamento in materia matrimoniale sono state quasi completamente riprese dal regolamento Bruxelles II. La letteratura relativa al regolamento Bruxelles II dalla sua entrata in vigore il 1° marzo 2001 può dunque anche servire per il presente regolamento. La relazione esplicativa riguardante la convenzione del 28 maggio 1998, che ha preceduto il regolamento Bruxelles II, potrebbe essere altresì utile in questo contesto (*GU C 221, del 16 luglio 1998, pag. 27*).

Il regolamento contiene norme di competenza e di riconoscimento in materia civile concernenti il divorzio, la separazione personale e l'annullamento del matrimonio (qui di seguito il "divorzio"). Il suo campo d'applicazione è limitato allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non si applica alle questioni accessorie, come gli effetti patrimoniali o le cause di divorzio.

II Le giurisdizioni di quale Stato membro sono competenti?

Le norme in materia di competenza contenute nell'articolo 3 stabiliscono un sistema completo di criteri di competenza per determinare quale Stato membro abbia giurisdizione. Il regolamento determina semplicemente le autorità giudiziarie di quale Stato membro abbiano giurisdizione, ma non precisa quale sia il giudice competente in questo Stato membro. La questione è devoluta alle norme del diritto processuale nazionale.

Il giudice adito con una domanda di divorzio deve espletare la seguente analisi:



I vari criteri di attribuzione della competenza

ARTICOLO 3

Non vi è una norma generale di competenza in materia matrimoniale. Al contrario, l'articolo 3 elenca vari criteri di competenza. Questi criteri sono presentati come **alternativi**, il che implica che non esiste alcuna gerarchia tra loro.

L'articolo 3 del nuovo regolamento Bruxelles II elenca sette criteri di competenza alternativi in materia di divorzio, separazione legale e annullamento del matrimonio. Questi criteri non prevalgono gli uni sugli altri e i coniugi possono adire, a scelta, le autorità giudiziarie della:

- (a) loro residenza abituale;
- (b) loro ultima residenza abituale se uno di loro vi risiede ancora;
- (c) residenza abituale di uno dei coniugi, in caso di domanda congiunta;
- (d) residenza abituale del convenuto;
- (e) residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima dell'introduzione della domanda;
- (f) residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi prima dell'introduzione della domanda ed è cittadino di questo Stato;
- (g) loro nazionalità comune ("domicile" comune nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda).

Detti criteri sono **esclusivi** nel senso che un coniuge abitualmente residente in uno Stato membro o che è cittadino (o vi ha il suo "domicile" nel Regno Unito o in Irlanda) può essere soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro soltanto in base del regolamento.

Esempio:

Un uomo, cittadino dello Stato membro A, è sposato ad una donna cittadina dello Stato membro B. La coppia ha la sua residenza abituale nello Stato membro C. Dopo alcuni anni, il loro matrimonio si deteriora e la moglie vuole divorziare. La coppia può chiedere il divorzio soltanto dinanzi ai tribunali dello Stato membro C ai sensi dell'articolo 3, in quanto essa vi ha la residenza abituale. La moglie non può adire le autorità giudiziarie dello Stato membro B come cittadina di questo Stato, poiché l'articolo 3 esige la nazionalità comune dei coniugi.

La **norma di proroga** dell'articolo 12 stipula che un'autorità giudiziaria adita per domanda di divorzio ai sensi del regolamento è anche competente in materia di responsabilità genitoriale connessa al divorzio in presenza di certe condizioni (*vedere capo II, punto 2 c*).

III Che succede se lo stesso procedimento è pendente in due Stati membri?

ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1

Quando un'autorità giudiziaria è stata adita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento e si è dichiarata competente, i giudici di altri Stati membri non sono più competente e devono respingere qualunque domanda successiva. Lo scopo della norma in materia di **“litispendenza”** è quello di garantire la certezza del diritto, evitare azioni parallele e l'eventualità di decisioni contraddittorie.

La lettera dell'articolo 19, paragrafo 1, è stata modificata leggermente rispetto all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Regolamento Bruxelles II. Il cambiamento è stato introdotto per semplificare il testo senza mutarne la sostanza.

L'articolo 19, paragrafo 1 riguarda due situazioni:

- (a) procedimenti aventi il medesimo stesso oggetto e il medesimo titolo sono pendenti dinanzi a giudici di differenti Stati membri;
- (b) procedimenti che non hanno il medesimo titolo, ma che costituiscono “cause connesse” sono pendenti dinanzi a giudici di differenti Stati membri.

Schemi

Disposizioni transitorie (art. 64)	pag. 9
Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore (art. 9)	pag. 19
Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso (art. 15)	pag. 27
Competenza nei casi di sottrazione di minori (art. 10)	pag. 39
Il ritorno del minore (art. 11)	pag. 43
Procedura in caso di sottrazione di minore	pag. 49

Foto

pag.14: Pawel Wyndis

pag.28: Olivier Pollet

pag.32: Vera Berard, Cindy Kalamajka

pag.36: Adrian Y., Bob Smith

pag. 56: Andy Stafiniak




Guida pratica all'applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II

(Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000)

© Comunità europee, 2005
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Stampato in Belgio, Ottobre 2005
Stampato su carta sbiancata senza cloro





www.europa.eu.int/civiljustice